

Regolamento Consulta dello Sport

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29.11.2010)

(modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.10.2015)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è dettato ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello Statuto comunale vigente, al fine di disciplinare la composizione e le attribuzioni dell'istituto di partecipazione denominato "Consulta dello Sport", in modo da assicurarne la trasparenza e la funzionalità.

Art. 2 – Obiettivi della Consulta dello Sport

L'Amministrazione comunale considera l'attività sportiva di rilevante interesse pubblico e concorre alla promozione delle attività sportive, sociali ed aggregative in quanto rivolte al benessere e all'inclusione sociale dei cittadini e delle cittadine.

A tal fine promuove la Consulta Comunale dello sport quale organo consultivo indipendente, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva mediante l'espressione di proposte e pareri non vincolanti.

Art. 3 – Composizione e durata della Consulta

La Consulta Comunale dello sport rimane in carica per la durata del mandato amministrativo ed è composta dai seguenti membri:

- 1) - l'Assessore allo sport o altro amministratore del comune di Monte San Pietro da lui delegato;
- 2) - il Presidente delle Associazioni Polisportive costituite sul territorio di Monte San Pietro (con più di un'attività) ed iscritte all'Albo comunale delle associazioni di promozione sociale;
- 3) - un rappresentante per ogni sezione delle Associazioni polisportive che svolgano attività sportiva a qualsiasi livello, dalle giovanili agli amatori alle più alte serie;
- 4) – il Presidente di ogni Associazione monosportiva iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni di promozione sociale;
- 5) - un rappresentante dell'Istituto Comprensivo da esso nominato.

I soggetti sopra elencati hanno tutti diritto di voto escluso l'Assessore allo Sport o altro Amministratore del Comune che partecipa alle riunioni.

Le deleghe possono essere solo temporanee (ovvero per singole sedute) e devono essere redatte per iscritto e consegnate a mano all'atto della seduta o trasmesse via posta elettronica.

Non sono ammesse deleghe permanenti per l'intero mandato.

Ogni Associazione polisportiva nomina i rappresentanti delle proprie sezioni, il cui nome deve necessariamente essere comunicato entro 20 giorni dalla data di invito alla nomina da parte degli uffici comunali.

Acquisite tali comunicazioni, la Giunta provvede a prendere atto di tali nomine proclamando la composizione della consulta.

I componenti della Consulta debbono essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica.

Non possono far parte della Consulta dello Sport:

- a) il Sindaco, il Presidente della Città Metropolitana, il Presidente della Regione;
- b) i consiglieri e gli assessori comunali, metropolitani e regionali;
- c) i parlamentari e i ministri;
- d) i dipendenti del Comune di Monte San Pietro;
- e) gli ecclesiastici e i ministri di culto.

L'Associazione sportiva ha titolo di partecipare alla Consulta dal momento dell'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni di promozione sociale; decade invece dal momento della cancellazione o dalla cessazione di attività.

I membri sono tenuti a comunicare preventivamente le proprie assenze alle sedute informandone presidente o vicepresidente della Consulta anche soltanto telefonicamente o per email.

La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita e non comporta il diritto a percepire gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi sorta, nè diritto al rimborso spese di viaggio.

Ogni nuova associazione sportiva o nuova sezione di associazioni sportive già esistenti ha diritto a partecipare alla Consulta, pertanto in tale caso la Giunta Comunale procede all'integrazione della composizione della Consulta.

Art. 4 – Invitati

E' invitato permanente alla Consulta, senza diritto di voto:

il Responsabile del III° Settore del Comune di Monte San Pietro.

Possono essere invitati alle riunioni della Consulta, anche dall'Assessore allo sport, esperti con specifiche competenze sportive o su progetti attinenti l'attività sportiva.

Art. 5 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta: Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente è eletto con voto palese per alzata di mano tra i componenti della Consulta a maggioranza assoluta dei presenti che possono esprimere una sola preferenza.

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti dopo il Presidente sarà eletto Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, si procederà ad una nuova votazione

Ogni Associazione sportiva può proporre un solo candidato alla Presidenza.

Il Presidente resta in carica per un massimo di due mandati consecutivi e non può essere rieletto.

L'Assessore allo sport non può assumere alcuno degli incarichi di cui al presente articolo.

Art. 6 - Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- convoca le sedute della Consulta, ne coordina i lavori;
- cura, insieme al Vicepresidente, la stesura del verbale delle sedute e la sua trasmissione tempestiva agli uffici comunali al fine della sua pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per quanto

riguarda i pareri espressi dalla stessa.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza in tutte le sue funzioni.

La Consulta, solo ai fini della predisposizione del materiale necessario alle sedute, potrà avvalersi delle dotazioni strumentali e dei beni di consumo dell'Amministrazione per lo svolgimento di tutta l'attività di segreteria.

Art. 7 – Funzionamento della Consulta

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nel mese di maggio per il successivo anno sportivo e immediatamente dopo la presentazione del bilancio annuale del Comune.

Le sedute della Consulta sono pubbliche e qualsiasi cittadino può assistervi.

Le sedute della consulta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti della stessa.

Le proposte della consulta vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

E' data facoltà all'Assessore allo sport di convocare la Consulta in casi di urgenza o qualora le circostanze lo richiedessero.

La Consulta viene convocata con O.d.G. definito dal Presidente con un preavviso minimo di 10 giorni autonomamente.

Sedute straordinarie possono essere richieste, previa proposta scritta completa di O.d.G., rivolta al Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve convocare la Consulta entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

Le convocazioni possono avvenire anche tramite posta elettronica.

Le sedute della Consulta si svolgono presso la Sala consiliare del Comune, previa verifica della sua disponibilità.

La prima seduta della Consulta è convocata dall'Assessore allo sport. Nella prima seduta la consulta elegge Presidente e Vicepresidente.

Art. 8 – Funzioni della Consulta

La Consulta raccoglie i bisogni, le esigenze e le proposte del territorio sia a livello di singoli cittadini che degli organismi associativi, trasformandoli in istanze da presentare all'Amministrazione per un compiuto esame e per l'individuazione delle eventuali azioni da mettere in pratica.

Interviene su temi ed attività di attinenza sportiva, nonchè nell'ambito di quelle attività/iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, per le quali è possibile rilevare un interesse ed un coinvolgimento della Consulta stessa.

L'attività consultiva e propositiva della Consulta riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

- 1) - promozione dell'attività sportiva under 18 ed avviamento allo sport;
- 2) - collaborazione con l'Istituto Comprensivo del territorio per la diffusione e l'avviamento allo sport nella scuola pubblica, nonchè per il potenziamento e la qualificazione della pratica sportiva nell'attività didattica, anche come mezzo di integrazione sociale e argine alla dispersione scolastica;
- 3) - nuove proposte per quel che riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, rispondenti

anche alle esigenze dell'utenza diversamente abile ;

4) - analisi, anche in un'ottica di genere, dei bisogni presenti e futuri del territorio in merito alla pratica sportiva.

Art. 9 - Entrata in vigore - Rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.